



Comune di Cusano Milanino
Città Metropolitana di Milano

Servizio di custodia, gestione nel cimitero comunale e transennamento dell'isola pedonale di viale Matteotti per 12 mesi

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di custodia e assistenza nella gestione del servizio cimiteriale comunale, esecuzione degli scavi di fosse nei campi di inumazione e transennamento dell'isola pedonale di viale Matteotti e delle aree esterne di pertinenza, nello stato e consistenza in cui si trovano e si troveranno per effetto di ampliamenti.

ART 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: L'Appaltatore direttamente e mediante personale alle proprie dipendenze dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni di seguito indicate:

- a) **il servizio di custodia nelle giornate di domenica e festive del cimitero comunale per 12 mesi** e comprende le sotto elencate prestazioni:
- controllo degli accessi e delle norme di comportamento disposte nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
 - annaffiature piante interne e ossario comune;
 - spegnimento illuminazione di servizio;
 - assistenza utilizzo montascale;
 - controllo della presenza di pubblico all'interno del cimitero.
- b) **il servizio di custodia e assistenza nella gestione del servizio cimiteriale comunale dal lunedì al sabato per 12 mesi**, con la messa a disposizione di due addetti con le seguenti mansioni:
- 1.** un addetto presente cinque giorni a settimana dal lunedì a sabato, con un giorno di riposo infrasettimanale a rotazione, per l'esecuzione delle sotto elencate prestazioni:
- Effettuare l'apertura e la chiusura al pubblico degli accessi al cimitero in tutti i giorni della settimana secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

- Operazioni di inumazione e tumulazione in colombari, cinerari, ossari e giardinetti
- Assistenza alle operazioni di tumulazione in tombe e cappelle di famiglia, da eseguirsi da parte del personale incaricato da impresa di onoranze funebri;
- Apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione dei campi comuni;
- Custodia ceneri depositate presso il cimitero;
- Assistenza alle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie e straordinarie, da eseguirsi da parte del personale incaricato da impresa di onoranze funebri/impresa appaltatrice del servizio, con sorveglianza che ogni intervento sulle salme sia regolarmente autorizzato;
- Pulizia e manutenzione del cimitero:
 - Ordinaria pulizia dell'ingresso, dei viali e loggiati dei cimiteri;
 - Cimatura delle siepi e degli arbusti ornamentali ivi esistenti;
 - Rimozione erbe e piante selvatiche (periodo primavera/estate);
 - Rimozione foglie (periodo autunno/inverno);
 - Uso decespugliatore;
 - Svuotamento/rotazione bidoni immondizia.
- Vigilanza e custodia del cimitero: controllo dello stato di manutenzione dei fabbricati e delle strutture murarie in genere dei cimiteri, nonché delle tombe private, nonché sullo stato dei mobili ed attrezzature esistenti in uso nei cimiteri;
- Sorveglianza del rispetto da parte dei visitatori delle norme e dei divieti del Regolamento comunale (sia in termini di norme comportamentali che di conferimento dei rifiuti in maniera differenziata nei rispettivi contenitori);
- Sorveglianza sugli esecutori dei lavori, debitamente autorizzati, affinché non rechino danno con i mezzi di trasporto o con la occupazione di suolo con materiale da costruzione;
- Assistenza marmisti per rimozione e posa lapidi/monumenti in cimitero: verifica autorizzazione dagli uffici comunali preposti e vigilanza affinché i lavori si svolgano secondo le prescrizioni, non arrecando danni alle altre opere cimiteriali, siano esse pubbliche o di privati;
- Assistenza visitatori, per fornire tutte le indicazioni richieste, anche al fine di rintracciare i siti in cui si trovano seppellite o tumulate le salme.

2. un addetto a chiamata per l'esecuzione delle sotto elencate prestazioni:

- Assistenza per le operazioni di inumazione e tumulazione in colombari e giardinetti
- Sostituzione per eventuali assenze del personale cimiteriale per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente punto b) 1;

c) **il servizio di transennamento** dell'isola pedonale di viale Matteotti nelle giornate di domenica, a partire da gennaio sino a novembre con sospensione del servizio nel mese di agosto, la domenica di Pasqua e nelle domeniche coincidenti con consultazioni referendarie ed elettorali; e che consiste nell'apposizione e rimozione di barriere protettive (transenne) nelle zone di inibizione della circolazione veicolare interessate dall'ordinanza sindacale emessa e all'inizio dell'anno e precisamente:

1. l'istituzione di un'isola pedonale, nelle giornate domenicali, a partire dal mese di gennaio 2023 e fino al 26 novembre 2027 compresi, con conseguente divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore lungo il viale Matteotti, dall'intersezione con via Sondrio all'intersezione con via Zucchi, dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
2. l'istituzione del doppio senso di circolazione, nei giorni e nelle ore di validità del presente provvedimento, nei seguenti tratti di strada:

- VIA LECCO – dall’intersezione con piazza Allende all’intersezione con viale Matteotti, per consentire il deflusso dei veicoli ivi parcheggiati prima della chiusura del viale stesso;
 - VIA SAURO – dall’intersezione con via Pieroni all’intersezione con viale Matteotti, a favore dei residenti e per consentire il deflusso dei veicoli ivi parcheggiati prima della chiusura;
 - VIA MARCELLINO DA CUSANO – dall’intersezione con la strada laterale verso la via Zucchi alla intersezione con Viale Matteotti, per consentire il deflusso dei veicoli ivi parcheggiati;
3. l’apposizione di barriere protettive nelle zone di inibizione della circolazione veicolare interessate dal presente provvedimento, e precisamente:
- PIAZZA XXV APRILE – in prossimità dell’intersezione con via Sormani, per indicare che dall’intersezione con via Sondrio il viale Matteotti è chiuso al traffico;
 - VIALE MATTEOTTI – in prossimità dell’intersezione con via Sondrio, per impedire l’accesso dei veicoli nell’area interdetta alla circolazione;
 - VIALE MATTEOTTI – in prossimità dell’intersezione Tagliabue/Piazza Martiri di Tienanmen (Coop), per impedire l’accesso dei veicoli nell’area interdetta alla circolazione
 - VIA LECCO – in prossimità dell’accesso a piazza Allende, per consentire il deflusso dei veicoli provenienti da tale strada ed impedire l’accesso all’isola pedonale;
 - VIA LECCO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’uscita dei veicoli e quindi l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione;
 - VIA SAURO – in prossimità dell’intersezione con via Pieroni, per consentire il deflusso dei veicoli provenienti dalle strade limitrofe ed impedire l’accesso nell’isola pedonale;
 - VIA SAURO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’uscita dei veicoli e quindi l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione;
 - VIA D’AZEGLIO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’uscita dei veicoli e quindi l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione;
 - VIA D’AZEGLIO – in prossimità dell’intersezione con via Pellico, per indicare che la stessa via d’Azeglio diviene strada senza uscita;
 - VIA MARCELLINO DA CUSANO – in prossimità dell’intersezione con la strada laterale per via Zucchi, per consentire il deflusso dei veicoli ed impedire l’accesso nell’isola pedonale;
 - VIA MARCELLINO DA CUSANO – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’uscita dei veicoli e l’accesso degli stessi nell’area interdetta alla circolazione;
 - VIA ZUCCHI – in prossimità dell’intersezione con viale Matteotti, per impedire l’accesso dei veicoli nella area interdetta alla circolazione;

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, del C.C.N.L. multiservizi.

d) **Il Servizio di nolo a caldo di mezzo idoneo agli scavi di fosse nei campi di inumazione** presso il cimitero comunale per 12 mesi, con la messa a disposizione dell’attrezzatura di lavoro e di personale qualificato per l’utilizzo, da effettuarsi a chiamata. L’importo di ciascun intervento è quantificato, secondo le tariffe correnti, in Euro 280,00 oltre iva 22% cadauno.

e) **Il Servizio di taglio erba su area cimiteriale** per 12 mesi. L’importo di ciascun intervento è quantificato, secondo le tariffe correnti, in Euro 820,00 oltre iva 22% cadauno.

Art 3 CARATTERE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO

I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto, l'erogazione degli stessi da parte dell'Appaltatore dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali saranno possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalla L. 12/06/1990 n. 146 come modificata dalla L. 11/4/2000 n. 83 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, da parte dell'Appaltatore, il quale dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.

ART 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente appalto, dettagliate nell'articolo 2 si distinguono in periodiche ed occasionali. Fanno parte delle prestazioni periodiche quelle di carattere continuativo, unico ed ininterrotto, descritte dal precedente articolo 2, ai punti a), b) punto 1 e c) e precisamente:

- Per le attività di cui al punto a) l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto (12 mesi) la presenza di un operatore per tutte giornate di domenica e festivi, secondo gli orari ed il calendario stabiliti dall'Amministrazione comunale. Il Comune potrà apportare, nel corso dell'appalto, modifiche agli orari/giornate di apertura /chiusura cimiteriale per soddisfare eventuali nuove esigenze.
- Per le attività di cui al punto b)1 l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto (12 mesi) la presenza per 36 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi, da lunedì a sabato, con giorno di riposo infrasettimanale. L'inizio e la fine del servizio coincideranno con gli orari di apertura e chiusura del cimitero comunale secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione. Il giorno di riposo sarà stabilito dalla Stazione Appaltante, in modo da garantire la rotazione con il personale cimiteriale. Il Comune potrà apportare, nel corso dell'appalto, modifiche agli orari/giornate di apertura /chiusura cimiteriale per soddisfare eventuali nuove esigenze. L'Appaltatore dovrà comunque assicurare, dietro richiesta della Stazione appaltante l'apertura, la chiusura e la sorveglianza del Cimitero anche al di fuori degli orari stabiliti qualora si verificassero particolari necessità.
- Per le attività di cui al punto c) l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto (12 mesi, con esclusione del mese di agosto, novembre e delle giornate di Pasqua e delle consultazioni elettorali/referendarie) il transennamento delle vie sopra indicate. L'Appaltatore dovrà garantire che la chiusura avvenga dalle ore 14.30 alle ore 19.00, come da Ordinanza dirigenziale nr. 241 del 30/12/2022

Si intendono quali prestazioni occasionali quelle di carattere non continuativo e saltuarie, da effettuarsi a richiesta della Stazione Appaltante, così come descritte dettagliatamente all'art.2, ai punti b)2 e d) e precisamente:

- Per le attività di cui al punto b)2 l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto (12 mesi) la disponibilità di un operatore qualificato per l'esecuzione delle prestazioni indicate presso il Cimitero Comunale. Le prestazioni avverranno a chiamata e, sulla base dello storico richieste di tumulazioni in colombari/giardini, si è ritenuto di quantificare un possibile

- fabbisogno di 45 uscite in 12 mesi. Per quanto attiene la sostituzione del personale cimiteriale in caso di eventuale assenze, si è ritenuto di ipotizzare un fabbisogno di 80 giorni complessivi.
- Per le attività di cui al punto c) l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto (12 mesi) il servizio di nolo a caldo di mezzo idoneo agli scavi di fosse nei campi di inumazione. Il servizio avverrà a specifica richiesta della Stazione Appaltante. Sulla base dello storico delle richieste di inumazione, si è ritenuto di quantificare il fabbisogno per 12 mesi in 20 scavi.

ART 4.1 I servizi cimiteriali

Oggetto del seguente capo sono i servizi elencati al punto b)2:

- inumazioni in campo comune;
- inumazioni resti;
- tumulazioni in loculi comunali o cellette o tombe private;
- estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- esumazioni ordinarie e straordinarie;
- trasferimenti salme da loculo a loculo;
- trasferimenti salme da celletta a celletta;
- apertura e chiusura loculo per inserimento urne;
- raccolta resti;
- dispersione ceneri.

Il Comune di Cusano Milanino mette a disposizione della ditta aggiudicataria 2 montafereetri di proprietà comunale per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali. Si tratta di attrezzatura dell'anno 2017 revisionata completamente ai sensi del D.M. 11.04.2011 nell'anno 2021. L'onere della manutenzione ordinaria, nonché straordinaria, e dei controlli previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. spetta al Comune. Spetta invece all'Appaltatore la formazione ed addestramento degli operatori abilitati all'uso delle piattaforme elevabili ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008: pertanto all'atto della consegna del servizio, dovrà trasmettere gli attestati di formazione degli addetti che andranno ad operare sulla suddetta attrezzatura.

ART. 5 – Ammontare dell'appalto

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'importo a base di gara, al lordo del ribasso d'asta che verrà offerto, al netto di IVA nella misura di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza è quantificato in € **70.609,54 (di cui € 1.310,00 oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.) oltre I.V.A. 22%**, così suddivisi:

1	Servizio di custodia, assistenza operazioni cimiteriali, assistenza funerali a chiamata, sostituzione personale assente e transennamento isola pedonale	€69.299,54
2	Oneri per la sicurezza	€1.310,00
	IMPORTO A BASE DI GARA	€70.609,54

(IMPORTO VALORE STIMATO DELL'APPALTO (art.35 c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 67.673,82

Modalità di contabilizzazione dell'appalto

L'ammontare presunto dell'appalto, da contabilizzarsi a corpo, è determinato dall'importo per il servizio di custodia, cui si aggiunge l'importo per le operazioni cimiteriali.

Pertanto l'importo complessivo viene determinato sulla base delle seguenti componenti del calcolo analitico e riepilogato nella tabella seguente:

- a) Servizio di custodia, pulizia, assistenza operazioni cimiteriali, assistenza funerali a chiamata, taglio erba su area cimiteriale, scavo delle fosse nei campi di inumazione, sostituzione personale assente e transennamento isola pedonale calcolato moltiplicando il costo orario ricavato dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali “Costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi”, approvate con D.M 13.02.2014 per il monte ore calcolato sulla base di quanto richiesto all’art. 2; I Servizi cimiteriali calcolati, sulla base dello storico degli ultimi 5 anni, mediamente, in 50 decessi all’anno;
- b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buone modalità di svolgimento.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:
 - il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50/2016.

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d’appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
 - la legge e il regolamento dell’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

ART. 8 – Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 9 – Consegna e inizio delle prestazioni

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, che avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata
2. È facoltà della stazione appaltante autorizzare, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

ART. 10 - Durata dell'appalto, calendario delle prestazioni e orario di servizio

1. La durata dell'appalto è fissata in 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore deve programmare e organizzare il servizio di custodia, oltre ai servizi cimiteriali nel cimitero comunale e di transennamento dell'isola pedonale di viale Matteotti secondo gli orari stabiliti e comunicati dal Servizio Manutenzione e Cimiteriale;
3. L'Appaltatore deve dimostrare, tramite fogli firma o altri sistemi da concordare (firma e ora di entrata, firma ed ora di uscita o ove possibile timbrature) con il direttore dell'esecuzione del contratto, l'avvenuta presenza del personale negli orari stabiliti. Copia dei fogli firma o, se concordate, di altre metodologie quali timbrature deve essere tassativamente consegnata mensilmente al direttore dell'esecuzione del contratto, allegata alla fattura del corrispettivo mensile.

ART. 11. Piano di lavoro

1. Contestualmente all'avvio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore ha obbligo di presentare al direttore per l'esecuzione del contratto un piano particolareggiato che indichi, tra l'altro:
 - il nominativo del responsabile del servizio;
 - il numero complessivo del personale impiegato
 - il nominativo ed i dati anagrafici del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi;Nel caso di variazioni di quanto oggetto del piano o di lavoro, previsto sopra, il direttore per l'esecuzione del contratto deve esserne preventivamente informato.

ART. 12– Sospensione e ripresa dell'esecuzione

1. Per la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.107 del D.Lgs 50/2016

ART. 13 – Penali

1. L'Appaltatore deve eseguire il servizio di custodia, gestione del cimitero comunale e di transennamento secondo le condizioni e modalità prescritte nelle schede tecniche e per il servizio di transennamento nell'ordinanza sindacale emessa all'inizio dell'anno;
2. In caso di esecuzione del servizio in contrasto con le suddette prescrizioni, il direttore per l'esecuzione del contratto effettuerà, in contraddittorio con il responsabile del controllo di qualità del servizio dell'appaltatore, una verifica della carenza della prestazione.
3. La mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già segnalate dà luogo alla contestazione degli addebiti all'Appaltatore.
4. Le inadempienze e le omissioni dell'Appaltatore sono soggette alle seguenti penali:
 - Euro 100,00 per singoli disservizi giornalieri;
 - Euro 200,00 per il mancato utilizzo da parte degli addetti al servizio del cartellino di riconoscimento.
 - Euro 100,00 per la mancata dimostrazione dell'effettivo orario di lavoro (mancata timbratura / firma foglio presenze).
 - Euro 200/giorno nel caso venissero rilevate prestazioni ovvero impiego di personale a livelli inferiori da quelli definiti dalla stazione appaltante, così come eventualmente integrati dal prestatore di servizio in sede di offerta,
5. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza da parte del direttore dell'esecuzione del contratto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.
6. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile o, in mancanza, dalla cauzione.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.
9. In caso di disservizio reiterato o di inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 14 – Divieto di anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 140, comma 1, del regolamento non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 15 - Pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati in rate bimestrali posticipate previo accertamento da parte del direttore per l'esecuzione del contratto della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali tramite mandato di pagamento, senza oneri per la Stazione Appaltante (es. costo bonifico bancario).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei

lavoratori, sul pagamento è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

3. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti ed essere intestate a:
COMUNE DI CUSANO MILANINO – Piazza Martiri di Tienanmen n° 1 – Cusano Milanino.

La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente art.8 costituirà impedimento formale alla liquidazione della fattura medesima.

4. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (modello D.U.R.C.) in favore del personale - compresi i soci lavoratori qualora trattasi di cooperativa - impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, e previa attestazione da parte dell'Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

5. Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori se trattasi di cooperative, la stazione appaltante, procederà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016.

6. Per le inadempienze anzidette la stazione appaltante si riserva inoltre di escutere le cauzioni costituite.

CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 16 – Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 1 c.4 del dl 76/2020 per tale tipologia di procedura non è richiesta la garanzia provvisoria;

ART. 17 – Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall'art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. e.

ART. 18 – Assicurazioni

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT – RCO con i seguenti massimali:

- massimale minimo per sinistro Euro 500.000,00;
- massimale minimo per persona Euro 500.000,00;

per i danni che possono derivare a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante da quanto in oggetto al presente capitolato.

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 19 – Responsabile dell'appaltatore

1. Con riferimento allo svolgimento del presente appalto, l'appaltatore deve nominare un proprio Responsabile contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Il responsabile dell'appaltatore è incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale impegnato per l'esecuzione del contratto presso la stazione appaltante; tale responsabile sarà il referente relativamente a contestazioni, segnalazioni, richieste di chiarimenti e quanto altro ritenuto necessario.

3. Il responsabile dell'appaltatore dovrà essere sempre reperibile durante le ore di effettuazione dei servizi. In caso di impedimento del responsabile dell'appaltatore, questi dovrà darne tempestiva comunicazione al direttore per l'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 20 - Carattere del servizio

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di utilità pubblica e non possono pertanto essere sospesi, salvo i casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono del servizio, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore, ponendo a suo carico il relativo onere di tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 21 - Interruzione del servizio

1. Nel caso di temporanea sospensione dei servizi la Stazione appaltante contabilizzerà i le ore di servizio non effettuati.

ART. 22 – Varianti

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

2. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla Stazione Appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e ordinate dal direttore per l'esecuzione del contratto e non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall'esecutore senza l'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

6. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione del "Costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi integrati/multiservizi" - Operai 2° livello sul territorio di Milano secondo la tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del luglio 2013 e il C.C.N.L. vigente oltre I.V.A, ribassato della percentuale offerta dall'appaltatore in sede di gara.

ART. 23 - Personale

1. Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale valido ed efficiente, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

2. L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di sicurezza, di igiene del lavoro.

3. L'appaltatore dovrà altresì applicare nei confronti dei lavoratori di cui al comma precedente, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti C.C.N.L. di settore. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della stazione appaltante.

4. Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo del personale che viene adibito al servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale della qualifica, tipologia e durata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato, parziale o pieno).

5. L'elenco nominativo del personale dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno precedente il nuovo inserimento.

6. In caso di eventuali assenze improvvise del personale (es. malattie), lo stesso dovrà essere sostituito in tempo reale da altri operatori onde poter garantire la continuità del servizio.

7. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante entro 5 giorni di calendario.

8. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, in ogni momento, la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso di inadempimento si applicheranno le penali di cui all'art.11.

9. L'appaltatore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

10. Il personale dell'appaltatore dovrà presentarsi in servizio munito di distintivo di riconoscimento dell'appaltatore e di targhetta con il nome del dipendente (ai sensi del D.Lgs 81/2008) e qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi e altri dispositivi di protezione idonei conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc.).

11. A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà esibire il libro matricola del personale addetto, il registro delle presenze (o equivalente), nonché copia del registro infortuni, e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.

12. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.

13. La stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

ART. 24 - Custodia degli stabili

1. L'appaltatore, e per essa il personale addetto ha la possibilità di accedere in ogni locale del cimitero oggetto del presente appalto per lo svolgimento del servizio di custodia e ha di conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili (anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo, in caso di comprovata inadempienza della ditta aggiudicataria).

2. È obbligo degli addetti verificare che, a conclusione del servizio di custodia, ogni accesso sia regolarmente chiuso verso l'esterno. È altresì obbligo degli addetti disattivare al termine del servizio gli impianti di illuminazione, siano essi costituiti da lampade o simili, nonché l'eventuale inserimento dei dispositivi di allarme presenti;

ART. 25 - Scioperi

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'appaltatore sarà obbligato a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al direttore per l'esecuzione del contratto e a comunicare al D.E.C. i nominativi dei sostituti.

2. I servizi e le prestazioni non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'appaltatore verranno detratti dal corrispettivo pattuito.

ART. 26 - Termini per l'attestazione della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il RUP congiuntamente al DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e nei successivi cinque giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni;
2. Durante l'esecuzione dei servizi, la Stazione appaltante, può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 27 - Responsabilità

1. L'appaltatore è direttamente responsabile dell'operato dei propri dipendenti nei rapporti con il pubblico.

2. L'appaltatore si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa che sia inoltrata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti, derivante da mancato o scorretto svolgimento del servizio.

3. La Stazione Appaltante potrà rivalersi sull'appaltatore in caso di soccombenza. Nel caso in cui l'ente dovesse sostenere spese in proposito, queste saranno addebitate all'appaltatore e recuperate in fase di liquidazione del canone mensile.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 28 – Norme generali di sicurezza

1. Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

ART. 29 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, ancorchè non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alla categoria di appartenenza e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino la loro sostituzione.

2. Nel caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione appaltante, procederà ai sensi dell'art. 108 Dlgs 50/2016.

3. L'appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

4. Tutti gli obblighi e gli altri oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo al pagamento o l'onere a carico del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

5. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, di Legge, Regolamenti, Contratti di lavoro e norme vigenti.

CAPO VIII – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 30– Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile

3. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'esecutore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

6. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore in riferimento alle norme contenute nel presente capitolato ed alla corretta esecuzione del servizio, è competente il Foro di Monza.

ART.31 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 le stazioni appaltanti possono risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia se ricorrono gravi inadempimenti;

2. Vengono intesi quali gravi inadempimenti ai fini del presente appalto:

- interruzione parziale o totale del servizio di custodia del cimitero comunale senza giustificati motivi accertati dall'Amministrazione comunale per una giornata domenicale nel corso di ogni mese;
- applicazione di n° 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi previdenziali e contributivi del personale, nonché mancato pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- mancata ottemperanza delle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto non indicato in sede di gara;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione di azienda, fallimento dell'Appaltatore ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Amministrazione comunale dell'Appaltatore, tramite PEC; nella contestazione sarà prefissato il termine di 10 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la Stazione Appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.

4. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione che la Stazione Appaltante inoltrerà per iscritto all'Appaltatore presso la sua sede legale.

5. Nei casi di risoluzione del contratto previsti al presente articolo Stazione Appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

6. In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente capitolato, è facoltà della Stazione Appaltante far eseguire il servizio di custodia e transennamento ad altra impresa in danno dell'Appaltatore.

7. All'Appaltatore sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

8. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto con pagamento del servizio già eseguito dall'impresa.

CAPO IX – NORME FINALI

ART. 32- Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non sia contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti in vigore, che disciplinano l'attività contrattuale.

Per accettazione, l'Impresa

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonello Lecchi